

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne la Romania e lo Zimbabwe

[notificata con il numero C(2004) 1304]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽²⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate le importazioni dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato alla suddetta decisione elenca i paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽³⁾, mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) Le decisioni 2004/361/CE ⁽⁴⁾ e 2004/360/CE ⁽⁵⁾ della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Romania e dallo Zimbabwe. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti all'elenco figurante nella parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE. Per motivi di chiarezza occorre sostituire interamente gli elenchi in questione.

- (3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.
- (4) La presente decisione deve applicarsi a decorrere dallo stesso giorno delle decisioni 2004/361/CE e 2004/360/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Romania e dallo Zimbabwe.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 4 giugno 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/36/CE (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio**

AE	— EMIRATI ARABI UNITI	KR	— COREA DEL SUD
AL	— ALBANIA	KZ	— KAZAKISTAN
AN	— ANTILLE OLANDESI	LK	— SRI LANKA
AR	— ARGENTINA	LT	— LITUANIA
AU	— AUSTRALIA	LV	— LETTONIA
BD	— BANGLADESH	MA	— MAROCCO
BG	— BULGARIA	MG	— MADAGASCAR
BR	— BRASILE	MR	— MAURITANIA
BZ	— BELIZE	MU	— MAURIZIO
CA	— CANADA	MV	— MALDIVE
CH	— SVIZZERA	MX	— MESSICO
CI	— COSTA D'AVORIO	MY	— MALAYSIA
CL	— CILE	MZ	— MOZAMBICO
CN	— CINA	NA	— NAMIBIA
CO	— COLOMBIA	NC	— NUOVA CALEDONIA
CR	— COSTA RICA	NG	— NIGERIA
CS	— SERBIA E MONTENEGRO ⁽¹⁾	NI	— NICARAGUA
CU	— CUBA	NZ	— NUOVA ZELANDA
CV	— CAPO VERDE	OM	— OMAN
CZ	— REPUBBLICA CECA	PA	— PANAMA
EC	— ECUADOR	PE	— PERÙ
EE	— ESTONIA	PG	— PAPUA NUOVA GUINEA
EG	— EGITTO	PH	— FILIPPINE
FK	— ISOLE FALKLAND	PF	— POLINESIA FRANCESE
GA	— GABON	PM	— SAINT-PIERRE E MIQUELON
GH	— GHANA	PK	— PAKISTAN
GL	— GROENLANDIA	PL	— POLONIA
GM	— GAMBIA	RO	— ROMANIA
GN	— GUINEA CONAKRY	RU	— RUSSIA
GT	— GUATEMALA	SC	— SEICELLE
GY	— GUIANA	SG	— SINGAPORE
HN	— HONDURAS	SI	— SLOVENIA
HR	— CROAZIA	SK	— SLOVACCHIA
ID	— INDONESIA	SN	— SENEGAL
IN	— INDIA	SR	— SURINAME
IR	— IRAN	TH	— THAILANDIA
JM	— GIAMAICA	TN	— TUNISIA
JP	— GIAPPONE	TR	— TURCHIA
KE	— KENYA		

⁽¹⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

TW	—	TAIWAN	VN	—	VIETNAM
TZ	—	TANZANIA	YE	—	YEMEN
UG	—	UGANDA	YT	—	MAYOTTE
UY	—	URUGUAY	ZA	—	SUDAFRICA
VE	—	VENEZUELA	ZW	—	ZIMBABWE

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AM	—	ARMENIA ⁽¹⁾	FJ	—	FIGI
AO	—	ANGOLA	GD	—	GRENADA
AG	—	ANTIGUA E BARBUDA ⁽²⁾	HK	—	HONG KONG
AZ	—	AZERBAIGIAN ⁽³⁾	HU	—	UNGHERIA ⁽⁵⁾
BJ	—	BENIN	IL	—	ISRAELE
BS	—	BAHAMAS	MM	—	MYANMAR
BY	—	BIELORUSSIA	MT	—	MALTA
CG	—	REPUBBLICA DEL CONGO ⁽⁴⁾	SB	—	ISOLE SALOMONE
CM	—	CAMERUN	SH	—	SANT'ELENA
CY	—	CIPRO	SV	—	EL SALVADOR
DZ	—	ALGERIA	TG	—	TOGO
ER	—	ERITREA	US	—	STATI UNITI D'AMERICA

⁽¹⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

⁽³⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

⁽⁴⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

⁽⁵⁾ Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.»